


Ai gentili clienti
Loro sedi

Versamento tassa annuale sui libri sociali entro il 18 marzo 2013

Gentile cliente con la presente intendiamo ricordarLe che il **18 marzo 2013** (poiché il 16 cade di sabato) scade il termine per effettuare il **versamento della tassa annuale per la numerazione dei libri e dei registri sociali obbligatori**, per i quali sussiste l'obbligo della bollatura presso il Registro delle imprese o un notaio: libro delle obbligazioni, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali. **L'adempimento in commento riguarda solamente le società di capitali** (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata): **non sono tenute**, invece, al **pagamento della tassa di concessione governativa, le imprese individuali, i consorzi tra imprese, le società personali** (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice), **ovvero le società cooperative e le società di mutua assicurazione, in quanto non rientrano nel libro V del codice civile. L'ammontare della tassa**, a prescindere dal numero di libri o registri tenuti e dal numero delle relative pagine, è pari a: *i) € 309,87, se il capitale sociale o fondo di dotazione alla data dell'1 gennaio 2013 è inferiore o uguale a 516.456,90 euro; ii) € 516,46, se il capitale sociale o fondo di dotazione alla data dell'1 gennaio 2013 supera € 516.456,90. Si invitano i clienti per i quali lo studio provvede alla compilazione del modello ma non alla trasmissione, di provvedere al ritiro dell'F.24 precompilata entro e non oltre il*

Premessa

La **tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali** di cui all'art. 23, nota 3, Tariffa, D.P.R. 26.10.1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative) concerne le **società di capitali** e deve essere versata **entro il 18 marzo 2013 (poiché il 16 cade di sabato)**, termine che si raccorda con la scadenza per il pagamento dell'IVA dovuta per l'anno precedente, nella fattispecie per l'anno 2012.



Soggetti interessati

I **soggetti interessati** all' adempimento sono:

- le **società di capitali** (Spa, Srl, Sapa);
- le **società in liquidazione ordinaria** e quelle **sottoposte a procedure concorsuali** (escluso il fallimento) a condizione che sussista l'obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile (Circolare Ministeriale 3.5.1996, n. 108/E);

Facendo riferimento all'autorevole parere espresso dal Ministero delle finanze la soggettività passiva si estende anche a:

- **enti commerciali** di cui all'art. 73 (ex art. 87), comma 1, lett. b) del [D.P.R. 917/1986](#) TUIR), vale a dire agli Enti pubblici e privati, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (come risulta da risoluzione Ministeriale n. 265/E, 23 dicembre 1996).

Soggetti esonerati

Sono, invece, esonerati, come riportato alla lett. A), comma 11 art. 73 del TUIR:

- le **società cooperative**;
- le **società di mutua assicurazione**;
- le **società di capitali dichiarate fallite**, i **consorzi** che **non hanno assunto la forma di società consortili** (R.M. 10.11.1990, n. 411461).

Tabella: ambito soggettivo di applicazione della Tassa

Soggetti tenuti al versamento	Per "società di capitali", al fine del pagamento della tassa di concessione governativa forfettaria annua, si devono intendere:
--------------------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> → le società per azioni; → le società a responsabilità limitata; → le società in accomandita per azioni; → le società consortili a responsabilità limitata; → i consorzi tra enti territoriali; → le aziende speciali. <p>Ai fini dell'adempimento, è opportuno tenere in considerazione che sono tenute anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ le società in liquidazione ordinaria; ✓ le società sottoposte a procedure concorsuali (escluse solamente le società fallite); sempre che, ovviamente, come precisato dalla circolare 3 maggio 1996, n. 108/E, sussista l'obbligo/onere di tenuta delle scritture contabili e/o sociali da sottoporre a vidimazione nei modi stabiliti dalle disposizioni del codice civile.
<p>Soggetti esonerati</p>	<p>Non sono tenute, come regola, al pagamento della tassa di concessione governativa forfettaria annua per la numerazione e la bollatura dei libri e dei registri:</p> <ul style="list-style-type: none"> → le imprese individuali; → i consorzi tra imprese; → le società personali (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice); → le società cooperative e le società di mutua assicurazione, in quanto non rientrano nel libro V del codice civile. In sede di vidimazione di libri e registri da parte di una cooperativa / mutua assicuratrice è dovuta, infatti, soltanto la tassa di concessione governativa, pari a € 67 per ogni 500 pagine (o frazioni di 500 pagine). → gli enti non economici; → le aziende ospedaliere; → le aziende socio sanitarie; → le associazioni e le fondazioni organizzazioni di volontariato (iscritte e non iscritte al Rea-Repertorio delle attività economiche); → le società di capitali dichiarate fallite, in quanto il curatore fallimentare non deve tenere le scritture previste dal codice civile, ma quelle imposte dalla legge fallimentare che devono essere vidimate dal Giudice delegato senza alcun onere;

→ i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortile.


OSSERVA

La **società** che **dopo aver effettuato il versamento della tassa annuale trasferisce** la propria sede sociale in una circoscrizione territoriale di competenza di un altro ufficio dell'Agenzia delle Entrate **è esonerata dall'effettuare un altro versamento**; il trasferimento, infatti, non impone una nuova vidimazione dei libri sociali.

Importa da versare

La tassa è dovuta in **forma forfettaria**, ossia fissa a prescindere dal numero dei libri o registri e delle relative pagine utilizzati nel corso dell'anno solare; si riferisce, quindi, a **tutte le formalità di numerazione e bollature effettuate nell'anno solare di riferimento**, incluse quelle poste in essere prima del pagamento della tassa in argomento. E' deducibile ai fini Ires, e Irap.

L'importo si differenzia a seconda **dell'ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società risultante al 1° gennaio 2013** (più in generale al 1° gennaio dell'anno per il quale si effettua il versamento).



Nello specifico, per **l'importo da versare entro il 16 marzo 2012** valgono i seguenti parametri:

IMPORTO DEL CAPITALE O DEL FONDO IN DOTAZIONE (alla data del 01.01.2013)	MISURA DELLA TASSA DA PAGARE
Se ≤ € 516.456,90	€ 309,87
Se > € 516.456,90	€ 516,46

Se le società interessate al pagamento in oggetto effettuano **variazioni del capitale o del fondo di dotazione successive alla data del 01.01.2013**, anche se effettuate prima del versamento della tassa per l'anno 2013 (ossia prima del 18.03.2013), tali variazioni **non hanno alcuna influenza nel**

determinare la misura del pagamento della tassa per l'anno 2013, ma avranno effetto su quanto sarà dovuto per il 2013.



ESEMPIO

La società Pepicchio Patati SPA presenta, al 01.01.2013, un capitale sociale pari a € 300.000. Il 15.02.2013 viene deliberato un aumento del capitale sociale a € 700.000.

Entro il 18.03.2012, la società deve versare la tassa dovuta per il 2013 comunque nella misura di € 309,87, mentre nel 2013 dovrà versare una tassa pari a € 516,46.

Modalità di versamento

Le modalità di versamento della tassa di concessione governativa si differenziano per le società che si trovano nel **primo anno di attività**, rispetto a quelle che si trovano in **un anno di attività successivo al primo**.

MODALITA' DI PAGAMENTO TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA	
SOCIETA' 1^ ANNO DI ATTIVITA'	SOCIETA' ANNO DI ATTIVITA' SUCCESSIVO AL 1^
	
La tassa annuale deve essere corrisposta: <ul style="list-style-type: none">⌋ prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività (Modello AA7/9);⌋ mediante bollettino di c/c postale n. 6007, intestato all'Ufficio delle Entrate-Centro Operativo di Pescara	La tassa annuale deve essere versata: <ul style="list-style-type: none">⌋ entro il 16 marzo 2013;⌋ in via telematica con il Mod. F24, indicando nella Sezione "Erario" il codice tributo 7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali

SEZIONE ERARIO						
	codice tributo	regione/ regione/ prov./ mese rit.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA	7085		2013	309,87		
RITENUTE ALLA FONTE						
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI						
codice ufficio	codice atto					
TOTALE				A	B	SALDO (A-B)
						309.87

ESEMPIO

Le società che fanno richiesta di vidimazione successiva al 16.03.2013 sono obbligate ad esibire al Registro delle imprese o al notaio la fotocopia del Mod. F24 che attesta l'avvenuto pagamento della tassa annuale. Diversamente, se la richiesta viene fatta prima del 18.03.2013 la prova del pagamento non può essere fornita in quanto non è ancora decorso il termine per effettuarlo (R.M. 20.11.2000, n. 170/E). Tuttavia, in tale ipotesi potrebbe essere richiesta la copia del modello F.24 che attesta il pagamento della tassa annuale per il 2012

Compensazione della tassa

La tassa annuale può essere **compensata** con eventuali **crediti IRES** o **IRAP** o con un eventuale credito **IVA** risultante al 31.12.2012 mediante compilazione **dell'apposito modello F24 che deve essere presentato anche nel caso in cui il saldo sia pari a zero.**

Si coglie l'occasione per ricordare a tutti i clienti che non avessero già consegnato la documentazione per la chiusura dell'anno 2012, o avessero degli ultimi documenti da consegnarci, di provvedere nel minor tempo possibile, al fine di consentirci di predisporre la stesura del Bilancio di esercizio 2012.

Alla luce di quanto sopra, lo studio resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO